



ASSEGNO DI MATERNITA' DEI COMUNI

Che cos'è questo documento

È la nota informativa per presentare la domanda di Assegno di Maternità per l'anno 2022.

Di che cosa si tratta

È un assegno che spetta per ogni figlio nato alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici) o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale).

Alle medesime condizioni il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

L'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2022, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari ad € 354,73; per le domande relative al medesimo anno, il valore di riferimento dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari ad € 17.747,58.

Il beneficio spetta per i 5 mesi di congedo obbligatorio e quindi l'importo dell'assegno annuale, nella misura totale, è pari a € 1.773,65 per l'anno 2022.

Quali sono le leggi e i provvedimenti di riferimento

- ❖ Articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000
- ❖ Articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Chi può chiedere il beneficio

La madre del/la bimbo/a perentoriamente entro 6 mesi dalla data del parto.

La richiedente per beneficiare dell'assegno deve essere iscritta nella stessa scheda anagrafica del/la bambino/a e convivere effettivamente con lui/lei.

Quali sono i requisiti di accesso

1. residenza nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
2. residenza nel Comune di Milano al momento della presentazione della richiesta;
3. trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea;
 - cittadinanza non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
 - cittadinanza non comunitaria soggiornante di lungo periodo;
 - cittadinanza non comunitaria in possesso di permesso unico di lavoro della durata di almeno un anno;
 - cittadinanza non comunitaria in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari;
 - familiare di cittadino italiano, comunitario o di soggiornante di lungo periodo, titolare del diritto di soggiorno;
 - il figlio minore deve essere residente nel Comune di Milano ed iscritto nella stessa scheda anagrafica della richiedente, per tutto il periodo dell'erogazione dell'assegno;
 - essere casalinga o disoccupata, o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall'Inps o dal datore di lavoro per il periodo di maternità oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno, ovvero a € 1.773,65 per l'anno 2022;
4. non aver superato € 17.747,58 di valore ISEE per l'anno 2022 (ISEE ordinario valido per prestazioni



agevolate rivolte a minorenni);

5. il figlio, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso del permesso di soggiorno, ossia deve essere iscritto sul permesso di soggiorno di uno dei genitori.

TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, PENA ESCLUSIONE DALLO STESSO.

Quali documenti allegare alla domanda

1. fotocopia della certificazione ISEE in corso di validità, completa di Dichiarazione sostitutiva unica (ISEE ordinario valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni); la certificazione ISEE dovrà includere i dati del minore per cui si richiede il beneficio;
2. fotocopia del permesso di soggiorno della richiedente, se non comunitaria;
3. fotocopia del permesso di soggiorno del/la bambino/a; in mancanza di esso alla data di presentazione della domanda, la richiedente dovrà presentarla al centro di assistenza fiscale (CAF) convenzionato non appena ne entrerà in possesso;
4. fotocopia della carta di identità o valido documento di identità e del codice fiscale della richiedente;
5. fotocopia delle coordinate bancarie intestate alla dichiarante (codice IBAN).

Quando presentare domanda

La domanda deve essere presentata dalla madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del/la figlio/a.

In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del/la minore nella famiglia anagrafica della donna che lo/la riceve in adozione o in affidamento.

Dove presentare richiesta

Le domande devono essere presentate esclusivamente presso le sedi dei centri di assistenza fiscale (CAF) convenzionati con il Comune di Milano.

La presentazione della domanda al CAF è gratuita.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 le informazioni sull'iter della pratica verranno fornite esclusivamente al/la richiedente o a persona da lei/lui espressamente delegata. In tal caso il/la delegato/a dovrà presentare al centro di assistenza fiscale fotocopia sia del proprio documento d'identità che di quello della delegante.

Per aver ulteriori informazioni e contatti

È possibile contattare i seguenti numeri di telefono:

02 884 63044 - 02 884 47635 - 02 884 53399 - 02 884 66443

o inviare una richiesta collegandosi a:

<https://servizicrm.comune.milano.it/SostegnoalReddito/Richiestecomplesse>